


I Jolly in pillole

Sulle modalità di fruizione del buono pasto

Cons. Stato, sez. II, 19 maggio 2023, n.5007



<https://www.youtube.com/anzanisimona>

a cura di Simona Anzani



Keywords

- Buono pasto
- Mensa
- Convenzione
- Appalto di servizi
- Sede decentrata
- Ammissibilità
- Criterio di buona fede
- Pubblico impiego non contrattualizzato
- Confronto con il diritto alla fruizione negli enti locali
- Doveri di solidarietà
- Principi della 241/90



Massima

Spetta all'Amministrazione valutare se attivare una mensa presso la sede di servizio o se stipulare una convenzione con un servizio di ristorazione o se riconoscere al personale il buono pasto, sicchè, laddove l'accesso alla mensa principale non sia "possibile" – perché l'Amministrazione non riesca ad assicurarne il "funzionamento" rispetto ad alcuni dei suoi dipendenti – e non siano state stipulate convenzioni con altri Enti pubblici per l'uso della loro mensa o con ristoranti privati, ai lavoratori spetta il buono-pasto quale unica soluzione in concreto disponibile.

La possibilità o meno di accedere alla mensa deve essere valutata secondo il criterio di buona fede, che è un principio generale del diritto, corollario del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e oggi codificato dall'art. 1, co. 2-bis, della legge n. 241 del 1990, quale criterio cui devono improntarsi i rapporti tra cittadino e Amministrazione, il quale impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche.

La "impossibilità" di accedere alla mensa, rilevante ai fini della sussistenza del diritto al buono-pasto, sussiste pertanto anche quando raggiungerla richiederebbe ai lavoratori un sacrificio sproporzionato.

Per quanto rileva nel caso di specie, è da considerarsi ragionevolmente sproporzionato pretendere che i dipendenti in servizio presso l'aeroporto, posto al di fuori dall'abitato cittadino, debbano entrare in città per usufruire della mensa costituita presso la Questura – dove non avrebbero altro motivo di recarsi – per poi andare o tornare in servizio oppure rientrare a casa, dato che l'Amministrazione non assicura loro la fruizione del pasto nelle vicinanze del luogo di lavoro.

Sentenza per esteso al link

<https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/sulle-modalit-c3-a0-di-fruizione-del-buono-pasto>



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/channel/UCkXXWPcvX97TrIb-1bORtLA>

<https://www.facebook.com/groups/rassegnagiuridica>

Simona Anzani